

Accordo Operativo di Servizi

tra

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

e

AEFI - Associazione Esposizioni e Fiere Italiane

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Codice fiscale 12020391004, con sede in Roma Via Liszt n. 21, nella persona del Direttore Centrale Marketing, Innovazione e Servizi alle Imprese, dr. Luca Di Persio, domiciliato per la carica presso la suindicata sede (di seguito “Agenzia ICE”) e delegato alla firma, in base alla Determinazione del DG n. 7/24 del 13/02/2024

e

AEFI - Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, di seguito denominata “AEFI”, con sede in Roma, c/o Nuova Fiera di Roma Via Portuense, 1645/1647, nella persona del Segretario Generale dott.ssa Loredana Sarti

di seguito denominate “Parti dell’accordo”,

premesso che

- Agenzia ICE è l’ente pubblico nazionale istituito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
- Agenzia ICE, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie di servizio e supporto alle imprese, ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l’estero - con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti - e opera al fine di sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali,
- AEFI, istituita nel 1983, rappresenta gli interessi del sistema fieristico nazionale;
- AEFI pone in essere iniziative volte ad aumentare l’internazionalità delle fiere italiane collaborando, a tal fine, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia ICE,
- AEFI svolge un’attività di stimolo agli scambi con analoghe associazioni a livello internazionale,

le Parti, in considerazione dei risultati raggiunti nell’attività di sensibilizzazione del sistema fieristico nazionale, hanno manifestato la volontà di proseguire la collaborazione avviata, rinnovando l’accordo scaduto il 23.03.2024

Accordo Operativo di Servizi

tra

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

e

AEFI - Associazione Esposizioni e Fiere Italiane

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Obiettivi

Il presente Accordo si propone l'obiettivo di fornire alle fiere associate ad AEFI un sostegno al processo di internazionalizzazione mediante lo svolgimento di attività specifiche e l'erogazione di servizi a cura di Agenzia ICE.

Art. 2 Impegni delle parti

Per perseguire il suddetto obiettivo, Agenzia ICE si impegna a svolgere le seguenti attività:

- a. Rappresentanza all'estero delle fiere italiane associate ad AEFI, tramite gli uffici della rete estera, al fine di proporre la vendita di spazi espositivi e di incrementare il numero degli espositori esteri alle fiere italiane.
Laddove se ne ravvisi la necessità, le intese verranno regolamentate da specifici "accordi operativi" con le singole fiere associate AEFI.
Si precisa che tale attività non gode delle agevolazioni previste da Agenzia ICE.
- b. Attività di promozione delle fiere associate ad AEFI, attraverso presentazioni all'estero di manifestazioni fieristiche italiane e azioni promo-pubblicitarie, mirate ad attrarre visitatori ed espositori;
L'attività viene proposta come azione propedeutica alla rappresentanza dei saloni, nell'ottica di incrementarne l'efficacia.
Per tale attività è riconosciuto ad AEFI ed ai propri associati un trattamento agevolato, indipendentemente dall'importo del servizio, come indicato al successivo art. 3
- c. Organizzazione di delegazioni di visitatori a fiere in Italia.
Per tale attività è riconosciuto ad AEFI ed ai propri associati un trattamento agevolato, indipendentemente dall'importo del servizio, come indicato al successivo art. 3
- d. Pubblicizzazione dei contenuti del presente accordo, attivando un'informativa sul proprio sito internet, anche attraverso uno scambio di link con AEFI. Agenzia ICE, inoltre, fornirà adeguata informazione del presente Accordo e delle relative modalità operative all'interno della propria struttura, in Italia e all'estero.

AEFI si impegna a svolgere le seguenti attività:

- a. diffondere la conoscenza, presso i loro associati, dei vantaggi derivanti dal presente Accordo e, in particolare, il ruolo svolto da Agenzia ICE;
- b. realizzare un'informativa sul proprio sito internet, anche attraverso uno scambio di link con Agenzia ICE, e contribuire alla divulgazione dei vantaggi di tale Accordo con inserzioni redazionali semestrali sui media interni dedicati ai loro associati, con testi da concordare tra le parti;
- c. fornire ad Agenzia ICE l'elenco aggiornato degli associati al momento della sottoscrizione dell'accordo e alla scadenza della prima annualità.

Accordo Operativo di Servizi

tra

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

e

AEFI - Associazione Esposizioni e Fiere Italiane

Art. 3 Aspetti finanziari

A fronte delle attività e dei servizi erogati alle società fieristiche, inclusa AEFI, così come per i servizi indicati all'art. 2 (commi b, c), Agenzia ICE fatturerà alle stesse corrispettivi, quando previsti, con la seguente modalità: ad AEFI ed agli enti fiera associati alla stessa verrà riconosciuto uno sconto fisso del 15% sui corrispettivi spettanti ad Agenzia ICE a fronte di servizi resi (esclusi costi esterni). La soglia obiettivo del corrispettivo globale derivante dall'acquisizione di servizi di Agenzia ICE da parte di AEFI e dei propri associati nell'arco dei 2 anni di validità dell'accordo è stabilita in **€ 150.000,00**, al netto di IVA e costi esterni, comprensiva dei corrispettivi derivanti dall'attività indicata al punto a).

La percentuale di sconto non è cumulabile con altre forme di sconto e si applica esclusivamente ai corrispettivi di Agenzia ICE. I costi esterni sostenuti per la realizzazione del servizio stesso (ad esempio noleggio spazi, interpretariato, etc.) restano a carico integrale del committente, conformemente a quanto previsto dai regolamenti di Agenzia ICE.

Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione degli aspetti operativi e finanziari relativi alle intese convenute con i singoli enti fiera, di cui al precedente art. 2, comma a), la stessa sarà demandata alle intese convenute con i singoli enti fiera, anche nella forma di accordi operativi stipulati con ogni ente fiera.

Art. 4 Comitato di Indirizzo

Le parti si impegnano ad istituire un Comitato di Indirizzo, composto da due membri designati da ciascuna delle Parti, per un totale di quattro, che provvederà ad individuare e coordinare le iniziative di interesse comune, nonché a verificare la corretta esecuzione delle clausole contenute nel presente Accordo.

Le Parti potranno organizzare periodicamente riunioni, se ritenuto necessario, con lo scopo di valutare lo sviluppo e l'efficacia delle azioni realizzate, anche in vista del rinnovo dell'Accordo Operativo.

La partecipazione al Comitato di Indirizzo è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico delle Parti.

Art. 5 Ulteriori forme di collaborazione

Le parti concordano che ci saranno momenti dedicati di presentazione dei servizi di Agenzia ICE utili agli associati AEFI, sui canali digitali AEFI e all'interno di eventi organizzati da AEFI.

Art. 6 Durata, rinnovo e recesso

Il presente Accordo ha durata biennale a partire dalla data di sottoscrizione.

Le parti si impegnano a verificarne i risultati almeno quattro mesi prima della sua scadenza, al fine di definire i termini del rinnovo, che dovrà necessariamente avvenire per iscritto.

Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo, dando un preavviso scritto di almeno tre mesi.

L'esercizio di tale facoltà è insindacabile e nulla sarà dovuto alla controparte al suo verificarsi.

Art. 7 Modifiche

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo Operativo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Accordo Operativo di Servizi

tra

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

e

AEFI - Associazione Esposizioni e Fiere Italiane

Art. 8 Adempimenti in materia di riservatezza

Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso delle altre Parti o per obbligo di legge. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 9 Protezione dei dati personali

Ciascuna Parte si impegna a rispettare la normativa ed i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati personali da essa trattati in esecuzione del presente Accordo, nei limiti in cui questi risultino applicabili. In caso di elaborazione ed utilizzo di dati personali per l'esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento. Gli eventuali dati personali raccolti da Agenzia ICE saranno trattati, utilizzati e comunicati unicamente per le proprie finalità istituzionali, come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11, come sostituito dall'art. 22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L. 214/11 e modificato dall'art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L.132//2019 e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale di Agenzia ICE. I dati personali, confluiti nella Banca Dati Centrale di Agenzia ICE, potranno essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad iniziative organizzate da Agenzia ICE, quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la soddisfazione del cliente ed altri sondaggi attinenti all'attività di Agenzia ICE. Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici per adempiere a specifici obblighi di legge. Le Parti si impegnano ad assicurare in qualunque momento l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. Nel caso in cui, durante l'attuazione del presente accordo, si manifestassero ulteriori esigenze o necessità diverse per il trattamento dei dati personali, le Parti si impegnano a stipulare un accordo specifico in materia di privacy che regoli tali situazioni.

Art. 10 Risoluzione delle controversie

Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Accordo, per le quali non sia possibile addivenire ad una risoluzione amichevole tra le parti stesse, sarà competente, in via esclusiva, per reciproco accordo tra le parti, il Foro di Roma.

Data,

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Direttore Centrale Marketing, Innovazione e Servizi
alle Imprese
Luca Di Persio

AEFI - Associazione Esposizioni e Fiere Italiane
Il Segretario Generale
Loredana Sarti